

derazione i motivi che crede militare in suo favore e che io non posso che appoggiare, pregando intanto la Camera a dichiarare questa petizione d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

**CROSA.** Colla petizione 5756, 112 abitanti di Foglizzo si lagnano perchè il sindaco di quel comune ha loro imposto l'obbligo di desistere da ogni coltivazione di riso come erano soliti nelle scorse annate. Riconoscendo essi come sia inconveniente che in una parte dello Stato si possa liberamente coltivare un dato cereale ed in un'altra non si possa ciò fare, si rivolgono alla Camera acciocchè essa voglia sancire una legge la quale in modo eguale distribuisca i diritti onde ciascheduno possa sotto la tutela delle leggi avere il libero esercizio dei propri stabili; quindi prego la Camera onde essa voglia decretare questa petizione d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL TRATTATO D'ALLEANZA E DELLE CONVENZIONI MILITARI COLL'INGHILTERRA E COLLA FRANCIA.**

**LANZA, relatore.** Ho l'onore di deporre sul tavolo della Presidenza la relazione sulla convenzione militare e supplementare fatta dal Governo in dipendenza della sua adesione al trattato di alleanza del 10 aprile colla Francia ed Inghilterra. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1834.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà distribuita oggi.

**VERIFICAZIONE DI POTERI.**

**DAZIANI, relatore.** Ho l'onore di riferire l'elezione del secondo collegio di Sassari. Questo collegio è diviso in due sezioni.

Nella prima sezione, costituito l'ufficio definitivo, benchè pochi siano stati gli elettori che si presentarono a votare, essendo stato il loro numero solo di trentuno, tuttavia le operazioni furono del tutto regolari, ed i voti si ripartirono: 15 al signor medico Mari Carlo Giuseppe; 15 al signor Crispo Antonio professore; uno al signor Ciui avvocato Antonio.

Nella seconda sezione, venutosi alla nomina dell'ufficio definitivo, i voti furono tutti portati sui signori Oggiana Antonio Maria, Oggiana avvocato Antonio, Piga Serafino avvocato collegiato, Peralda Giacomo notaio, Gavino Pes avvocato, che riportarono tutti nove voti ciascuno. I tre primi che erano presenti, invitati dal presidente ad assumere l'ufficio delle loro funzioni, non facendo certamente atto di buon cittadino, si rifiutarono e gli altri due, trovandosi assenti, furono mandati a ricercare, ma non si rinvennero, per cui non fu possibile costituire l'ufficio definitivo, non essendo stati contemplati nella votazione che cinque individui, cosicchè non si poté addivenire in questa sezione alla votazione del deputato, e l'ufficio provvisorio mandò con apposito verbale a notificare all'ufficio definitivo della prima sezione tale risultato. Intanto alcuni elettori in quella sezione si presentarono alla prima, domandando di votare in essa, ma l'ufficio di questa dichiarò doversi respingere la fatta istanza, in quanto che a quell'ora le operazioni trovavansi di già compiute; doversi però accettare il voto degli elettori della seconda sezione nel ballottaggio che avrebbe avuto luogo nel giorno susseguente tra il medico Mari ed il professore Crispo. A questa dichia-

razione un elettore della seconda sezione protestò della nullità delle seguite operazioni elettorali, perchè, come esso si esprime, l'assemblea elettorale è andata monca della metà degli elettori, ai quali nulla si potrebbe imputare se non hanno potuto, per deserzione dell'ufficio definitivo della seconda sezione, deporre il loro voto.

Nella votazione di ballottaggio furono ammessi nella prima sezione gli elettori di tutte due le sezioni, e si presentarono ottantadue; il risultato fu che il signor Antonio Crispo ebbe voti 43, ed il medico Mari voti 33; cinque poi furono dichiarati nulli, perchè due contenenti altro nome che quello dei candidati posti in ballottaggio, e tre non contenenti alcun nome. L'ufficio dichiarando le operazioni regolari, proclamò a deputato il professore Crispo.

Cinque elettori però della seconda sezione protestarono di non avere voluto prender parte a questa elezione, perchè non poterono votare nella prima giornata della loro sezione, quando il voto non era ancora ristretto al ballottaggio, e dichiararono tenere per nulla tutta l'operazione di questa elezione. L'ufficio VII prese in attenta disamina i fatti dei quali ho avuto l'onore di ragguagliare la Camera; credette non valida la elezione, sia perchè, non essendosi costituito l'ufficio definitivo della seconda sezione, la metà circa degli elettori di questo collegio non poté prender parte alla votazione nella prima giornata, per un fatto da loro interamente indipendente, e quando questi avessero potuto esercire tale loro diritto, poteva il ballottaggio cadere su altri candidati; sia perchè furono ammessi nella prima sezione alla votazione del ballottaggio gli elettori della seconda sezione, mentre che la legge, prescrivendo la divisione delle sezioni, e facendone corpi a parte, non è permesso di trasgredire ad essa col riunire per la votazione diverse sezioni.

Per le suddette ragioni l'ufficio VII vi propone all'unanimità l'annullamento di questa elezione.

**MICHELINI G. B.** Se ho ben compreso la relazione, una delle sezioni elettorali si sarebbe astenuta dal votare perchè l'ufficio non avrebbe potuto costituirsi. Trattasi dunque di vedere se perciò debbano essere frustrati di effetto i diritti di quegli elettori appartenenti all'altra sezione, i quali li hanno esercitati nel modo dalla legge prescritti.

Ebbene io non dubito di affermare in tesi generale che, quando uno, conformandosi al disposto della legge, esercita un suo diritto, tale esercizio doveva sortire il suo effetto, ancorchè altri sia stato impedito da forza maggiore di esercitare simile diritto. Se la cosa si considerasse solamente rispetto a coloro che sono impediti, avrebbe ragione l'onorevole relatore e l'ufficio a nome del quale egli parla; ma qui si deve tener conto di cittadini ai quali la legge dice: se voi fate così e così, acquisterete un tale diritto; e nel caso concreto la legge dice agli elettori: procedendo alla elezione in tale guisa, quel cittadino il quale otterrà la maggioranza dei suffragi, sarà il vostro rappresentante. La forzata assenza di alcuni elettori non può essere imputata a coloro fra essi che si trovarono presenti; dunque ragion vuole che partorisca il suo effetto l'esercizio del loro diritto.

Questo che io dico deve applicarsi non solamente al diritto elettorale, ma ancora a tutti gli altri diritti politici e civili. L'impedimento dal quale sono colpiti alcuni cittadini è una disgrazia personale, della quale non devono portare la pena gli altri.

La questione che io sollevo è molto grave, potendo ad ogni tratto accadere che per malattia, straripamenti di fiumi od altre circostanze, più elettori siano impediti dall'esercitare i loro diritti. Prego pertanto la Camera di bene ponderare la